



COLLEGIO DI BARI

composto dai signori:

(BA) DE CAROLIS	Presidente
(BA) TUCCI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) SEMERARO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) CAPOBIANCO	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(BA) D'ANGELO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - MAURILIO DANGELO

Seduta del 22/02/2018

FATTO

In relazione ad un contratto di finanziamento rimborsabile mediante delegazione di pagamento e ad uno contro cessione del quinto dello stipendio, stipulati in data 27/03/2013 ed estinti anticipatamente previa emissione dei conteggi estintivi del 30/12/2016, parte ricorrente, insoddisfatta dell'interlocuzione intercorsa con l'intermediario nella fase prodromica al presente ricorso, si rivolge all'Arbitro al quale chiede:

- Per il contratto di finanziamento mediante delegazione di pagamento:
 - la condanna dell'intermediario, in applicazione del criterio proporzionale, al rimborso della somma complessiva di € 5.553,32, di cui € 132,24 per le commissioni bancarie, € 5.136,65 per le commissioni di intermediazione, € 285,00 per le spese di istruttoria, al netto dei rimborsi già riconosciuti (€ 534,28);
 - in via subordinata, la condanna dell'intermediario al pagamento di € 3.794,68, calcolati sulla base del criterio pro rata temporis applicato alla somma di € 5.992,62, che l'intermediario asserisce essere l'unico compenso effettivamente percepito.
- Per il contratto di finanziamento contro cessione del quinto dello stipendio:
 - la condanna dell'intermediario, in applicazione del criterio proporzionale, al rimborso della somma complessiva di € 5.460,36, di cui € 132,62 per le commissioni bancarie, € 5.042,74 per le commissioni di intermediazione, € 285,00 per le spese di istruttoria, al netto dei rimborsi già riconosciuti (€ 379,42);



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

- in via subordinata, la condanna dell'intermediario al pagamento di € 3.538,78, calcolati sulla base del criterio pro rata temporis applicato alla somma di € 5.587,55, che l'intermediario asserisce essere l'unico compenso effettivamente percepito.

L'intermediario non si è costituito.

In sede di riscontro al reclamo, in relazione ad ambedue i contratti, la resistente eccepiva:

- la dettagliata e compiuta descrizione dei costi e delle condizioni economiche nel regolamento a tergo dei contratti, la quale consente al cliente di comprendere quali componenti di costo siano recurring e quali, al contrario, up-front;

- la natura up-front di alcune delle commissioni di intermediazione, in quanto comprensive anche del compenso percepito dall'intermediario per le attività preliminari alla concessione del prestito. Evidenzia, peraltro, l'espressa previsione della somma rimborsabile per ogni rata non scaduta in caso di estinzione anticipata in relazione agli oneri di tipo recurring, come, ad esempio, le attività di gestione del finanziamento. In sede di conteggio estintivo rimborsava, per la delegazione di pagamento, l'importo di € 534,28 e, per la cessione del quinto, la somma di € 379,42, così come previsto dalle condizioni contrattuali, per la parte di commissioni percepite dall'intermediario.

Inoltre, in "un'ottica di favore", ha corrisposto, rispettivamente, gli importi di € 293,75 e € 294,72, a titolo di ulteriore ristoro commissionale, con due bonifici del 09/05/2017;

- il difetto di legittimazione passiva per ciò che concerne le commissioni bancarie, avendo agito in qualità di mandataria, come indicato nel frontespizio contrattuale. In ogni caso, evidenzia il carattere up-front delle suddette commissioni, citando diverse pronunce ABF;

- la non ripetibilità delle spese di istruttoria, essendo le stesse finalizzate ad avviare il finanziamento, e dunque certamente di natura up-front.

DIRITTO

Il Collegio richiama il proprio costante orientamento secondo il quale, in caso di estinzione anticipata del prestito contro cessione del quinto della retribuzione: (a) sono, in principio, rimborsabili, per la parte non maturata, le commissioni bancarie (comunque denominate), così come le commissioni di intermediazione e le spese di incasso quote; (b) in assenza di una chiara ripartizione, nel contratto, tra oneri e costi *up-front* e *recurring*, l'intero importo di ciascuna delle suddette voci deve essere preso in considerazione, al fine della individuazione della quota parte da rimborsare; (c) l'importo da rimborsare è stabilito secondo un criterio proporzionale, *ratione temporis*, tale per cui l'importo complessivo di ciascuna delle suddette voci viene suddiviso per il numero complessivo delle rate e poi moltiplicato per il numero delle rate residue; (d) l'intermediario è tenuto al rimborso a favore del cliente di tutte le suddette voci, incluso il premio assicurativo (v. Collegio di Coordinamento, decisione n. 6167/2014).

Ciò premesso, il ricorso merita il parziale accoglimento.

In via preliminare, va rilevata la procedibilità del ricorso poiché secondo l'ormai consolidato orientamento dell'ABF, pur in presenza di cancellazione dell'intermediario dall'albo (avvenuta in data 23/10/2017) la anticipata presentazione a tale evento dei ricorsi in oggetto ne radica definitivamente la legittimazione passiva, che rimane ferma anche in caso di successiva cancellazione.

Nel merito, all'esito dell'esame della documentazione contrattuale inerente alle condizioni economiche ed alla descrizione delle singole voci di costo concernenti il finanziamento con delegazione di pagamento, deve affermarsi la natura recurring delle commissioni bancarie così come delle commissioni di intermediazione; ciò emerge chiaramente dalla descrizione – sia pure sintetica e non già analiticamente dedicata a ciascuna voce commissionale –



dei costi di cui le stesse sono state poste a copertura (tra cui quelle di “acquisizione provvista”), oltre che delle attività di cui dichiaratamente fungono da corrispettivo, tra le quali “tutte le prestazioni e le attività preliminari, conclusive e successive indispensabili per il perfezionamento e l’esecuzione del contratto”.

In ordine, poi, alle commissioni di intermediazione, pur essendovi stato il riconoscimento parziale delle provvigioni a favore dell’agente intervenuto nel contratto, l’assenza di criteri che possa consentire di distinguere le singole voci di costo che concorrono a determinare l’importo riconosciuto, ne determina la natura recurring.

Non possono, viceversa, riconoscersi le spese di istruttoria poiché finalizzate all’avvio del finanziamento e, pertanto, up front.

Consegue a ciò il parziale accoglimento del ricorso secondo il seguente prospetto basato sul criterio proporzionale lineare applicato alle diverse voci di costo reclamate, che tiene conto delle parziali restituzioni di cui risulta evidenza in atti:

rate pagate	44	rate residue	76	Importi	Metodo pro quota	Rimborsi già effettuati	Residuo
Oneri sostenuti							
<i>Commissioni bancarie</i>				208,80	132,24		132,24
<i>Commissioni di intermediazione</i>				8.954,10	5.670,93	534,28	5.136,65
Totale							5.268,89

Anche rispetto al contratto di finanziamento con cessione del quinto, all’esito dell’esame della documentazione contrattuale e delle singole voci di costo, consegue il parziale accoglimento, in considerazione della natura recurring (e per le medesime considerazioni sopra riportate in ordine al finanziamento con delegazione di pagamento) delle commissioni bancarie e delle commissioni di intermediazione.

Le spese di istruttoria, viceversa, possiedono natura up front essendo finalizzate al solo avvio del finanziamento.

Consegue il parziale accoglimento del ricorso, come da sotto indicato prospetto al cui interno – seguendo ed applicando il criterio del pro rata temporis alle diverse voci di costo reclamate – vengono segnalate le parziali restituzioni di cui vi è evidenza in atti:

rate pagate	44	rate residue	76	Importi	Metodo pro quota	Rimborsi già effettuati	Residuo
Oneri sostenuti							
<i>Commissioni bancarie</i>				209,40	132,62		132,62
<i>Commissioni di intermediazione</i>				8.561,03	5.421,99	379,24	5.042,75
Totale							5.175,37

P.Q.M.

Il Collegio, previa riunione dei ricorsi, in parziale accoglimento degli stessi, dispone che l’intermediario corrisponda al ricorrente la somma di € 10.444,26, oltre gli interessi legali dalla data del reclamo al saldo.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l’intermediario corrisponda alla Banca d’Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

della procedura e al ricorrente la somma di € 40,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
BRUNO DE CAROLIS